

Codice A1610A

D.D. 13 ottobre 2015, n. 450

**D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 - Parte III. L.R. 1 dicembre 2008 n. 32. MOIOLA (CN) -
Richiedente: H3G S.p.A. - Progetto per nuovo impianto per la telefonia cellulare da
realizzarsi nel comune di Moiola, nella localita' cima Boschin (NCT Foglio 6, mappale 24).
Autorizzazione paesaggistica**

(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina

di autorizzare, ai sensi dell'articolo 146 del d.lgs. 42/2004, l'intervento citato in oggetto per le motivazioni e secondo le indicazioni tecniche contenute nella relazione istruttoria predisposta dal Settore regionale Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio e nel parere vincolante formulato dal Soprintendente, che si intendono qui integralmente recepiti e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte secondo le modalità di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di avvenuta comunicazione o dalla piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera a) del d.lgs. 33/2013.

Il Dirigente
Arch. Giovanni Paludi

Visto: Il Direttore
Ing. Stefano Rigatelli
(ex l.190/2012)

Allegato



Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio

*Settore Territorio e Paesaggio
valorizzazione.paesaggio@regione.piemonte.it*

Data

Classificazione 11.100.229/2015A

Prot. n. 9619/A16030 del 25.03.2015
20560/A16030 del 30.06.2015
29858/A1610A del 15.09.2015
229 Relazione 17 09 2015.doc

RELAZIONE

OGGETTO: D.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42
(Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) , parte III
Legge Regionale 1 dicembre 2008, n.32
Comune : **Moiola (CN)**
Intervento : Progetto per nuovo impianto per la telefonia cellulare da
realizzarsi nel comune di Moiola, nella località cima Boschin
(NCT Foglio 6, mappale 24)
Istanza : **H3G Sp.A.**

Esaminata l'istanza in oggetto, qui pervenuta dal Comune di Moiola (CN), in data 25.03.2015 (protocollo n.9619/DB0814), con nota prot. n.83 del 11.03.2015, inerente gli interventi che andranno a ricadere nella zona sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della normativa in epigrafe;

vista la documentazione progettuale e la relazione paesaggistica allegata all'istanza e visti altresì, gli atti integrativi pervenuti nelle rispettive date del 30.06.2015 (protocollo n.20560/A16030) e del 15.09.2015 (protocollo n.29858/A1610A);

considerato che gli interventi previsti consistono nel progetto per un nuovo impianto per la telefonia cellulare da realizzarsi nel comune di Moiola, nella località "Cima Boschin" (NCT Foglio 6, mappale 24);

verificato che a seguito dell'entrata in vigore della legge regionale n. 32 del 1 dicembre 2008 art. 3, l'intervento in oggetto **non** è ricompreso nei casi per cui la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistica è in capo alla Regione;

verificato che il Comune di Moiola (CN) non risulta idoneo all'esercizio della delega;

visto l'art. 146, comma 6 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.;

visto il Piano Paesaggistico Regionale riadottato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 20-1442. del 18/05/2015, che sottopone le prescrizioni in esso contenute alle misure di salvaguardia previste dall'art. 143 comma 9 del Codice e considerato pertanto, che a far data dalla sua adozione, non sono consentiti sugli immobili e nelle aree tutelate ai sensi dell'articolo 134 del Codice stesso interventi in contrasto con le prescrizioni degli articoli 3, 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché con le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'articolo 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte;

accertato che l'intervento proposto appare compatibile con le finalità di tutela delle componenti fisico-naturalistiche dell'ambito tutelato ai sensi dell'art. 142 lett. f) del D.Lgs 42/2004;

verificata inoltre la coerenza dell'intervento proposto con le prescrizioni contenute negli articoli 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle norme di attuazione del sopracitato Ppr, poste in salvaguardia e fatte salve le valutazioni degli Enti competenti in merito alla compatibilità dell'intervento con eventuali piani d'area o disposizioni vigenti;

considerato che le opere così come proposte non appaiono tali da recare significativo pregiudizio alle caratteristiche paesaggistiche della località;

con la presente, con opportuni accorgimenti durante la fase realizzativa, si esprime **parere favorevole**, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004 e s.m.i., alla realizzazione delle opere in progetto, a condizione che:

- ✓ il traliccio in progetto, sia opportunamente trattato, al fine di rendere di natura opaca la finitura superficiale e con una colorazione che risulti maggiormente compatibile con le tonalità predominanti della zona boscata in esame;
- ✓ le parabole in progetto, siano accuratamente poste in opera con particolari accorgimenti e tali da renderle in aderenza con il traliccio di supporto;
- ✓ l'area delimitata dalla platea in c.a., per l'alloggiamento degli apparati e per accogliere la soprastante recinzione, sia ripristinata e raccordata con l'andamento del versante, al fine del corretto mantenimento dei caratteri vegetazionali dell'intorno;
- ✓ le superfici interessate dai lavori, le piste e le aree di cantiere siano oggetto di tempestivo e accurato ripristino e recupero ambientale, al fine di ricostituire, compatibilmente con l'esecuzione delle opere, la componente paesaggistica ed evitare alterazioni significative rispetto alla situazione attuale dei luoghi;

Il termine di efficacia della presente autorizzazione è stabilito dal comma 4 dell'art. 146 del D. lgs 42/2004, come da ultimo modificato dall'art. 12 del D.L. 31 maggio 2014 n. 83 convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106, e si espleta per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione. I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro, e non oltre, l'anno successivo la scadenza del quinquennio medesimo.


Si precisa che l'autorizzazione è rilasciata dalla Regione, ai sensi dell'art. 146 del D.lgs. 42/2004, esclusivamente sotto il profilo dell'inserimento paesaggistico dell'intervento proposto, senza altre verifiche di legittimità e non costituisce accertamento di conformità alle disposizioni urbanistiche ed edilizie vigenti nel Comune.

Compete quindi all'Autorità Comunale, nell'ambito delle procedure autorizzative, garantire che l'intervento sia conforme con gli strumenti di pianificazione territoriale e con le disposizioni urbanistiche ed edilizie localmente vigenti, nonché con le disposizioni degli strumenti richiamati dall'art. 3 del Ppr.

Compete inoltre all'Autorità Comunale accertare, nel caso in cui sull'area o sull'immobile oggetto dell'intervento siano state rilasciate precedenti autorizzazioni (regionali o comunali, attraverso la sub-delega) che lo stesso sia stato realizzato correttamente, procedendo in caso contrario agli adempimenti richiesti dall'art. 16 (vigilanza e sanzioni) della legge regionale 3 aprile 1989, n. 20.

Il Dirigente del Settore
Arch. Giovanni Paludi

Il Funzionario Istruttore
Arch. Giancarlo Bruno





Torino, 25/09/2015

*Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo*

SOPRINTENDENZA
BELLE ARTI E PAESAGGIO
PER LE PROVINCE DI
ALESSANDRIA, ASTI, BIELLA, CUNEO, NOVARA,
VERBANO-CUSIO-OSSOLA E VERCELLI

Regione Piemonte
Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio
Settore Territorio e Paesaggio
Via Avogadro, 30
10121 TORINO
c.a. arch. Giovanni Paludi
c.a. arch. Giancarlo Bruno



Prot. n. 10623 del 30/05/2015

OGGETTO: *MOIOLA (CN) – Loc. Cima Boschini. Terreni censiti al N.C.T. al F. 6 n. 24.*
Applicazione del “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio” approvato con D. Lgs. 22/01/2004
n. 42 e s.m.i., Parte III, Beni Paesaggistici.
Progetto per nuovo impianto per la telefonia cellulare.
Richiedente: H3G S.p.A., Trezzano sul Naviglio (MI).
Parere di competenza ai sensi dell’art. 146 comma 5 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.

In risposta all’istanza di autorizzazione dei lavori in oggetto, trasmessa da codesto Settore regionale con prot. n. 30446/A16.030 del 18/09/2015 e recepita agli atti di questo Ufficio con prot. n. 14262 del 22/09/2015, in quanto il Comune di Moiola non risulta idoneo all’esercizio della delega.

considerato che l’area interessata dall’intervento è tutelata ai sensi dell’art. 142 c. 1 lettera “g” - Parte III del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. (area boscata),

visti gli elaborati grafici, la documentazione fotografica, la relazione tecnico-illustrativa e la relazione paesaggistica allegati all’istanza,

vista la relazione del Settore regionale in merito alla compatibilità dell’intervento, e preso atto delle precedenti richieste di integrazioni documentarie,

accertato che l’intervento proposto appare coerente con le prescrizioni contenute negli artt. 13, 14, 15, 16, 18, 23, 26, 33 e 39 delle Norme di attuazione del Ppr riadottato, nonché con le specifiche prescrizioni d’uso dei beni paesaggistici di cui all’art. 143 c. 1 lettera “b” del Codice stesso, riportate nel “Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte” - Prima parte, e pertanto valutato che l’intervento proposto è in linea di massima compatibile con la salvaguardia dell’ambito paesaggistico sottoposto a tutela.

questa Soprintendenza, per quanto di competenza e ai sensi della normativa vigente, esprime parere favorevole al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 in merito all’intervento come proposto, confermando le vincolanti prescrizioni già indicate dal Settore regionale scrivente, in particolare in merito alla *finitura della superficie del traliccio* in progetto, al *necessario raccordo dell’area delimitata dalla platea in c.a. con l’andamento del versante*, e al *tempestivo e accurato ripristino ambientale delle superfici interessate dai lavori* a seguito dell’esecuzione delle opere, al fine di non alterare in modo significativo la componente paesaggistica dell’area ove è proposto l’intervento.

Si trattiene agli atti copia della documentazione qui pervenuta, restando in attesa del provvedimento autorizzativo.

L’incaricato dell’istruttoria
arch. Nadja Costanzo

IL SOPRINTENDENTE
Gina Papotti